

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 POSTO DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI - RUOLO SANITARIO – PROFESSIONI TECNICO SANITARIE : TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

(SCADUTO 15/07/2024 – PROVA SCRITTA E PROVA ORALE IL 27/09/2024);

assolvimento obbligo aziendale di pubblicazione ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016

PROVE SCRITTE – ALLEGATO 1

PROVE ORALI - ALLEGATO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE - PROVE

Prova scritta: somministrazione di n. 30 quesiti a risposta multipla. Per la correzione dei quesiti a risposta sintetica il criterio utilizzato prevede che venga assegnato un punto per ciascuna risposta esatta, mentre nessuna penalizzazione per le risposte errate, omesse o multiple.

Prova Orale: conoscenza degli argomenti e capacità espositiva, appropriatezza terminologica, originalità, chiarezza e correttezza dell'esposizione anche dal punto di vista sintattico e grammaticale, conoscenza e corretto utilizzo di programmi informatici di base. Il punteggio da assegnare alla prova, in misura inferiore, uguale o superiore alla soglia di sufficienza terrà conto del grado di presenza degli aspetti sopraelencati ed eventualmente di altri ad essi riconducibili.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE - TITOLI

La Commissione determina di attenersi ai seguenti criteri:

- i servizi verranno valutati fino alla data di rilascio del relativo certificato, fatto salvo quanto previsto in tema di autocertificazione;
- per i periodi non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- le attività svolte presso cliniche o istituti universitari e riferiti ad anni accademici saranno valutati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diversa indicazione;
- di valutare esclusivamente i servizi effettivamente prestati e di non tenere conto di lettere di elogio, di partecipazioni di nomina ad uffici od incarichi, quando non risulti lo svolgimento dei medesimi;
- non saranno valutati attestati laudativi;
- non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Ciò premesso, per quanto riguarda la valutazione riferita alle categorie specifiche dei titoli, la commissione determina i seguenti criteri:

Titoli di carriera (max p. 20)

La Commissione prende atto che l'art. 11 del D.P.R. 220/2001 prevede quanto segue:

“i titoli di carriera sono valutati se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 20, 21 e 22 del DPR n. 220 del 27.3.2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel

corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso”.

Premesso quanto sopra decide di attribuire i seguenti punteggi:

- ◆ punti 1,200 l'anno per servizio svolto nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale – funzioni inerenti – Categoria D;
- ◆ punti 0,600 l'anno per servizio svolto nel profilo professionale di assistente tecnico – funzioni inerenti – Categoria C.

La Commissione prende altresì atto che ai sensi del suddetto D.P.R.:

- ◆ i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate, ai sensi dell'art.22 della legge 958/86 sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%;
- ◆ i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- ◆ le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- ◆ i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ◆ in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Titoli accademici e di studio (max p. 4)

La Commissione prende atto che l'art. 11 del D.P.R. 220/2001 prevede quanto segue:

- i titoli accademici e di studio, escluso il requisito di ammissione, sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

Premesso quanto sopra la Commissione decide nel modo seguente:

- ◆ diploma di Laurea attinente: fino a punti 2.000;
- ◆ diploma di Laurea non attinente: fino a punti 0.750;
- ◆ diploma di qualifica e diploma di scuola media superiore: non attribuisce alcun punteggio perché necessari al conseguimento del titolo costituente il requisito di ammissibilità alla selezione;
- ◆ conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado: punti 0,250 a prescindere dall'indirizzo del corso di studi, apprezzando tale titolo per il suo significato culturale.

Sono fatti comunque salvi elementi documentali riconducibili alla categoria sopra indicata per i quali la Commissione si riserva eventuale valutazione dandone adeguata motivazione.

Pubblicazioni e titoli scientifici (max p. 4)

La Commissione prende atto che ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 220/2001:

- la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
- la Commissione deve, peraltro, tener conto, ai fini di una corretta valutazione:
 - della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero

ancora costituiscano monografie di alta originalità;

- i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

Curriculum formativo e professionale (max p. 12)

La Commissione prende atto che ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 220/2001:

- ♦ nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
- ♦ in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
- ♦ il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.